



Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano e l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per l'espletamento della consulenza nell'attività di sorveglianza medica per la radioprotezione riguardo i soggetti esposti, presso la Asl di Oristano, al rischio di radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria "A" ai sensi del D. Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

TRA


l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, in persona del Direttore Generale Dottor Marcello Giannico, nato a Cagliari il 13/09/1971, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, alla via Montegrappa n. 82 (cod. fisc. 92005870909)

E

l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (C.F. e P.I. n. 00681110953) di seguito indicata come "ASL di Oristano" rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, che agisce in nome e per conto della ASL5, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Oristano nella via Carducci n. 35,

PREMESSO CHE:

- l'Asl di Oristano, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l'esposizione di operatori sanitari a radiazioni ionizzanti;
- l'Asl di Oristano, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 D. Lgs n. 230/95 e s.m.i., deve sottoporre alla sorveglianza medica ivi prevista i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti classificati nella categoria A ai sensi dello stesso D. Lgs. 17.03.1995 n. 230 ("Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti") e successive modifiche ed integrazioni, del D. Lgs 26.5.2000 n. 187 ("Attuazione della Direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche"), nonché del D. Lgs. n. 241/2000;
- l'Asl di Oristano – mentre affida, ex art. 83 D.Lgs. n. 230/95, al proprio medico competente la sorveglianza medica dei soggetti esposti ma non classificati in categoria A – non dispone di proprio personale medico con la qualifica necessaria di "medico autorizzato" ai sensi degli artt. 83, 87 ed 88 del D. Lgs n. 230/95 e s.m.i., che proceda alle visite mediche preventive (art. 84), periodiche e straordinarie (art. 85), alla sorveglianza medica (artt. 83 e 87) dei soggetti i quali, nell'ambito della detta Asl n.5, siano stati classificati in categoria A secondo quanto previsto



nel detto Decreto, ed a tutte le attività comunque demandate, appunto, al “medico autorizzato”;

- l'Asl di Oristano ha richiesto di potersi avvalere, per l'espletamento delle attività di cui sopra, delle prestazioni del Dott. Alessandro Arru (nato a Sassari il 03.11.1958), “medico autorizzato” ai sensi dell'art. 88 D. Lgs n. 230/95 e dirigente medico dipendente dell'Asl n 1, la quale ha dato la propria disponibilità ed ha autorizzato il dirigente a prestare tali attività, al di fuori del normale orario di servizio, secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente;

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

Le parti convengono che l'Asl di Oristano, per l'assolvimento degli obblighi di cui alla premessa della presente convenzione, si avvalga delle prestazioni professionali del Dott. Alessandro Arru, dirigente medico a tempo indeterminato presso la Asl di Sassari ed iscritto nell'elenco nazionale dei “medici autorizzati” alla sorveglianza medica della radioprotezione al n. 1106 ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs n. 230/95, il quale ha manifestato la propria disponibilità.

Tale attività viene svolta al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 58 c. 2 del CCNL 08/06/2000 della dirigenza medica e veterinaria, secondo i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio della Asl di Oristano, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro e predeterminando, attraverso la presente convenzione, il compenso e le modalità di svolgimento.


Articolo 2

Modalità

Il Dott. Alessandro Arru, di seguito indicato con l'espressione “medico autorizzato”, deve assicurare le seguenti prestazioni a favore dell'Asl di Oristano relativamente ai soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti e classificati in categoria A ai sensi del citato D. Lgs. n 230/95, e secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria della Asl di Oristano:

- visite mediche preventive (art. 84 D. Lgs. n 230/95);
- visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 D. Lgs n 230/95);
- richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità (art. 86 D. Lgs n. 230/95);
- ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso decreto (artt. 83 – 93) e dalle norme di legge o regolamenti di esecuzione del medesimo, al “medico autorizzato”.

L'Asl di Oristano si impegna ad assicurare al “medico autorizzato” le condizioni necessarie per il



regolare svolgimento del suo compito fornendo qualunque informazione e documentazione che egli ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei soggetti esposti e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio d'idoneità di cui al D. Lgs. n. 230/95.

Articolo 3

Adempimenti del medico autorizzato

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il "medico autorizzato", fermi restando gli altri compiti di cui sopra, è tenuto in particolare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 89 del D. Lgs n. 230/95, effettuando tutti gli accessi a tal fine necessari, nei luoghi dove prestano servizio i soggetti sottoposti alla sua sorveglianza medica.

Il Dott. Alessandro Arru è autorizzato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali detenuti dall'Asl di Oristano per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento del suo incarico di "medico autorizzato" e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, il Dott. Alessandro Arru è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto venga a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali dell'Asl di Oristano.

Articolo 4

Compensi e modalità di pagamento

L'Asl di Oristano si impegna a corrispondere all'A.S.L. n. 1 un compenso determinato secondo il vigente tariffario A.I.R.M. per ciascuna specifica attività prestata dal Medico Autorizzato, comprensivo di IRAP e Oneri Sociali.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dal Dott. Arru, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate presso l'Asl di Oristano (RENDICONTO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ).

Il Direttore Sanitario dei PP.OO. della ASL n. 5. apporrà il visto di conferma ed approvazione sul RENDICONTO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ presentato dal Medico Autorizzato dell'ASL 1 di Sassari, entro il mese di gennaio successivo all'anno di competenza delle attività svolte.

Le fatture saranno emesse annualmente dal Servizio Bilancio dell'ASL entro 10 giorni dal ricevimento del report annuale dell'attività effettuata.

L'Asl di Oristano procederà alla liquidazione, entro il trentesimo giorno dal ricevimento, e conseguentemente provvederà al pagamento della stessa entro i successivi 30 gg. mediante bonifico bancario sul c/n. 306274 C/O Banca d'Italia intestato alla ASL di Sassari

All'infuori dei compensi così determinati, nessun onere ulteriore sarà a carico dell'Asl di Oristano.

Articolo 5



Durata e recesso

La presente convenzione ha durata triennale e decorre dall' 01.04.2013

La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuale nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà dell'Asl di Oristano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso, ove fosse in grado di provvedere agli adempimenti di legge con proprio personale dipendente.

Nel caso di recesso da parte della Asl di Oristano, la A.S.L. di Sassari ha diritto a conseguire il rimborso di tutte le prestazioni eseguite dal Dott. Arru sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso.

Articolo 6

Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Oristano.

Articolo 7

Registrazione

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, s'intende richiamata la vigente normativa in materia.


Il presente contratto, scritto su quattro pagine, sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intenda richiederla.

Letto, Approvato e sottoscritto

in Sassari, il 01 APR 2013




AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 1 DI
SASSARI

Il Direttore Generale
(Dott. Marcello Giannico)



AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 5 DI
ORISTANO

Il Direttore Generale
(Dott. Mariano Meloni)



Dipendente	Totale compenso Lordo	Quota parte dipendente (Lordo)	IRAP	ONERI	Compenso Netto
Alessandro Arru	€ 16.000,00	€ 15.200,00	€ 975,09	€ 2.753,21	€ 11.471,70

quota parte asi
5,00%
€ 800,00

